



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMMISSIONE PER IL CODICE DEONTOLOGICO

Relazione sull'attività della commissione nell'anno 2011 e nel primo semestre 2012

Roma, 5 luglio 2012

Composizione:

Cons. Avv. Stefano Borsacchi (Coordinatore)

Componenti interni

Cons. Avv. Carla Broccardo, Cons. Avv. Fabio Florio, Cons. Avv. Claudio Neri, Cons. Avv. Giuseppe Picchioni, Cons. Avv. Ettore Tacchini

Componenti esterni

Avv. Salvatore Chiamonte, Avv. Paolo Pozzetti, Avv. Antonella Succi, Avv. Giuseppe Vitiello
Avv. Lucio Zarantonello

Avv. Francesca Mesiti (Ufficio studi – Segretario)

La Commissione Deontologia ha tenuto, nel corso dell'anno 2011, e dal momento del suo insediamento avvenuto nel mese di febbraio dello stesso anno, regolari riunioni, con cadenza mensile, che si sono caratterizzate per la continua e costante presenza di tutti i suoi componenti, sia interni che esterni al Consiglio.

Il lavoro della Commissione si è particolarmente incentrato sugli interventi di modifica al codice deontologico resi necessari dall'entrata in vigore e dalla messa a regime dell'istituto della media/conciliazione.

Il Consiglio Nazionale Forense, come si legge nella relazione illustrativa di detti interventi predisposta dalla Commissione, ha ritenuto infatti che la messa a punto deontologica fosse un passaggio urgente ed ineludibile per consentire ai Consigli degli Ordini –che hanno pienamente condiviso tale scelta – il governo dell'istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari.

Ciò nella consapevolezza che la funzione e l'attività dell'avvocato che svolge la funzione di mediatore rientrano a pieno titolo nell'ambito dell'attività professionale in senso proprio; del resto, anche a voler propendere per una lettura diversa, le conseguenze non muterebbero alla luce della circostanza che pure l'attività extra professionale rileva deontologicamente se le modalità della sua realizzazione compromettano la reputazione professionale e l'immagine della classe forense (art.5 cod. deont.).

Diversamente, si è ritenuto, allo stato, di non ravvisare la necessità e l'urgenza di intervenire sui profili deontologici dell'avvocato che assiste tecnicamente la parte nel procedimento di mediazione in quanto, per quei profili, vale l'applicazione delle attuali e vigenti regole deontologiche proprie dell'attività professionale in genere.

Il richiamato intervento della Commissione, fatto proprio dal plenum dopo una previa consultazione con i Consigli degli Ordini che avevano fatto pervenire le loro osservazioni sulle proposte di modifica del codice



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

deontologico, si è concretizzato nell'elaborazione dell'art.55 bis e negli emendamenti apportati all'art. 16 ed all'art. 54 che, nel loro insieme, hanno costituito l'organica e coerente novella varata nel mese di luglio dell'anno 2011.

A seguire, per una fin da subito avvertita e preannunciata esigenza di obbligata armonizzazione, il lavoro della Commissione si è incentrato sull'art.55 del codice deontologico, in tema di arbitrato, per far sì che quest'ultima previsione normativa fosse coerentemente adeguata, pur nella ontologica differenza dei due istituti (mediazione ed arbitrato), alle previsioni, con essa compatibili, dell'art.55 bis.

Tale ultima novella, dopo il passaggio al plenum del Consiglio e l'avvenuta approvazione da parte di quest'ultimo, è stata introdotta, con la relazione di accompagnamento predisposta dalla Commissione, nel mese di dicembre 2011.

Se quanto appena ricordato ha indubbiamente catalizzato l'attenzione della Commissione, ed il lavoro di quest'ultima, nel trascorso anno, meritano comunque di essere segnalate queste ulteriori linee di intervento: in stretto raccordo ed in piena sinergia con la Commissione per l'attività giurisdizionale è stato scrutinato oltre un decennio di giurisprudenza disciplinare del Consiglio Nazionale per arrivare ad elaborare e confezionare un codice deontologico annotato, con la giurisprudenza del Consiglio e con quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

è stata organizzata e svolta dalla Commissione l'intera sessione riservata alla deontologia nell'ambito del Congresso giuridico di S. Spirito in Sassia;

i componenti della Commissione hanno partecipato, in varie sedi, presso diversi Distretti e Consigli degli Ordini, a convegni e seminari, organizzati sul territorio e riservati alla materia deontologica e disciplinare;

la Commissione ha tenuto costanti raccordi e collegamenti con le Associazioni specialistiche (UCPI; AIAF; Osservatorio per il diritto di famiglia; Camere Minorili) ed ha raccolto, con riserva di ogni approfondimento e valutazione, materiale dalle stesse fornito ed utile per ipotesi di ulteriori, eventuali interventi di integrazione ed affinamento del codice deontologico in settori specialistici dell'attività professionale;

in particolare, nel mese di dicembre, si è tenuto, presso la sede di via del Governo Vecchio, un convegno di studio organizzato con l'Unione delle Camere Penali italiane;

si è operato un costante monitoraggio della giurisprudenza delle Sezioni Unite allo scopo di valutarne l'incidenza sull'attuale assetto del codice deontologico e ciò alla luce anche di modifiche intervenute in taluni ambiti dei codici di rito, civile e penale: la Commissione, in conseguenza di quanto appena richiamato, ha predisposto – e le ipotesi formulate sarebbero pronte per la loro sottoposizione alla valutazione del plenum – un nuovo testo sia dell'art.24 sia dell'art.28 del codice deontologico;

la scelta di fondo, stante anche l'attuale congiuntura ordinamentale, è stata quella di soprassedere però da ulteriori modifiche del codice deontologico sia per non incrementare la tendenza ad una continua, anche se spesso obbligata, novellazione, di per sé contrastante con le caratteristiche di "stabilità" che dovrebbero essere proprie del codice, sia per attendere gli esiti finali della riforma ordinamentale; l'AC 3900, infatti, se approvato e divenuto legge, comporterebbe una riscrittura dell'intero codice per uniformarlo soprattutto al voluto ed imposto criterio della tipizzazione delle previsioni disciplinari, e delle connesse sanzioni, criterio quest'ultimo capace di snaturare l'impianto di un sistema deontologico/disciplinare che, al contrario, proprio in forza della caratteristica di "testo aperto" dell'attuale codice deontologico (art.60) ha consentito fino ad oggi di ricondurre, sotto il suo spettro valutativo, la multiforme varietà dei comportamenti devianti;

da ultimo la Commissione, su conforme orientamento del Consiglio di Presidenza, sarà chiamata a seguire, con regolarità, l'evolversi degli interventi di modifica del codice deontologico del CCBE e l'elaborazione di un codice comune europeo.

Il Coordinatore
Cons. Avv. Stefano Borsacchi